

# **COMUNE DI CANZO**

**PROVINCIA DI COMO**

## **REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE AI PRIVATI CON ALLEGATE NORME TECNICHE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23  
DEL 28/07/1994  
(C.R.C. N. 47512 DEL 08/09/1994)**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18  
DEL 03/04/1998  
(C.R.C. N. 130 DEL 15/04/1998)**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36  
DEL 25/11/2002**

## **ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA**

L'acqua è concessa per l'uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui al successivo art. 5.

L'acqua dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La nuova tubazione così realizzata dal privato rimarrà di proprietà del Comune.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovesse collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 20 del presente regolamento.

## **ART. 2 DOMANDA DI FORNITURA**

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condominio, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico ed il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art. 45 della Legge 28.02.1985 n. 47.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni.

**(Abrogato con deliberazione C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

## **ART. 3 MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse del Comune della spesa preventiva, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge.

**(Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

#### **ART. 4 VINCOLI SPECIALI**

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse o per motivi tecnici.

#### **ART. 5 CONCESSIONI SPECIALI**

Il Comune può concedere l'acqua, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, anche per uso diverso dal domestico quali, cantieri edili, ecc., riservandosi il diritto di sospendere la concessione senza l'obbligo di indennizzo in caso di siccità o di altra causa di forza maggiore.

#### **ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti al precedente art. 5, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà principio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alle frazioni dell'anno ed a tutto l'anno successivo. In seguito si prorogherà tacitamente.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua, dovrà dare disdetta della concessione, con lettera raccomandata indirizzata al Comune e riconsegnare in buono stato il contatore e gli eventuali accessori di proprietà del Comune stesso.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante.

**(Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

#### **ART. 7 SPESE DI ALLACCIAMENTO**

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese nella misura che sarà fissata con apposita deliberazione dal Comune sulla base degli effettivi costi sostenuti.

**(Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

#### **ART. 8 CONSUMO MINIMO**

I minimi annuali verranno determinati con apposita deliberazione del Comune nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1 -utenze domestiche
- 2 -utenze non domestiche.

Sono da intendersi utenze domestiche quelle relative alle abitazioni civili singole o in condominio ed alle abitazioni civili connesse con attività non domestiche, quando l'uso civile è prevalente.

Se la quantità dell'acqua segnata dal contatore è inferiore al quantitativo contrattuale, l'utente non ha diritto a nessun rimborso sul canone di abbonamento e la quantità d'acqua consumata in meno, rispetto al quantitativo convenuto, non può essere conteggiata a diminuzione compensativa della quantità consumata in più in altri periodi.

**(Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

#### **ART. 9 ANTICIPO SULLA FORNITURA**

Per le nuove forniture è facoltà del Comune deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato alla entità della fornitura contrattualmente impegnata ed alla periodicità di fatturazione.

Tale somma verrà conguagliata, al termine della fornitura, con la fattura finale.

**(Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

#### **ART. 10 PREZZO E MISURAZIONE DELL' ACQUA**

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante del Comune in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui esclusi quelli finanziati con totale contributo statale o regionale che, per gli stessi, sono stati contratti.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La misurazione verrà fatta a mezzo di contatore per differenza fra le due letture, l'attuale e la precedente.

I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali (tariffa agevolata e tariffa base), sono fatturati all'utenza domestica secondo le rispettive tariffe.

I quantitativi d'acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati all'utenza, con tariffa di supero, al prezzo vigente al momento delle effettive letture.

Negli edifici condominiali, per i quali sarà posto in opera un unico contatore centrale, la determinazione dei consumi fondamentali sarà rapportata al numero delle unità abitative.

Per le utenze non domestiche, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dal Comune.

E' facoltà dell'utente terziario avvalersi della possibilità di sottoscrivere un impegno contrattuale diversificato e rapportato alle proprie necessità di consumo, attenendosi ai quantitativi fissati dal Comune.

In tal caso l'utente è obbligato al pagamento dell'importo minimo contrattuale anche nel caso in cui il consumo effettivo risulti inferiore alla quantità impegnata.

Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento, si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975).

Il prezzo di vendita al consumo dell'acqua non potabile, è fissato di volta in volta con apposita deliberazione; tale prezzo non potrà comunque superare il livello del 50% della corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile.

Le spese di impianto e di adduzione sono a totale carico dell'utente in quanto il territorio comunale non è dotato di rete idrica specifica.

L'acqua non potabile non può essere fornita per uso domestico.

**(Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

**ART. 11**  
**QUOTE MENSILI DI UTENZA**

I noli degli strumenti di misura sono sostituiti con le quote periodiche di utenza deliberate contestualmente alle tariffe in relazione al numero degli utenti ed al calibro del contatore.

Le quote mensili di utenza sono ridotte del 50% nei casi in cui il contatore risulti di proprietà del concessionario e con manutenzione a suo carico.

**(Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

**ART. 12**  
**PAGAMENTI DEL CANONE**

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua e per il periodo minimo di un anno.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

I corrispettivi dell'acqua erogata, per il noleggio del contatore, i canoni di raccolta e depurazione delle acque ed ogni altro corrispettivo dovuto, vanno pagati entro il termine fissato nella fattura stessa, presso la Tesoreria Comunale, tramite il servizio di c/c postale o domiciliazione bancaria.

Per i pagamenti effettuati oltre il termine indicato l'Amministrazione Comunale applicherà gli interessi legali, su base annua, in vigore alla data dell'emissione della fattura, nonché una indennità di mora pari al 3% per il ritardato pagamento. Interessi e mora verranno applicati nella prima fattura utile successiva all'avvenuto pagamento.

Decorso inutilmente il termine di scadenza della fattura l'Amministrazione Comunale procederà, alla scadenza della seconda fatturazione successiva, ad applicare, in sostituzione di quanto previsto al precedente comma, una indennità di mora fissa del 15% nonché ad inserire l'utente stesso nel 1° o ruolo esattoriale utile.

Dalla data di consegna del ruolo-morosi al Concessionario, il pagamento potrà avvenire esclusivamente presso quest'ultimo.

**(Modifica adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/04/1998 - C.R.C. n. 130 del 15/04/1998) (Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

**ART. 13**  
**MAGGIOR CONSUMO**

Le letture dei contatori sono effettuate a cura del Comune e secondo la periodicità dallo stesso deliberata.

Nell'ipotesi di mancata lettura del contatore per assenza dell'utente lo stesso ha l'obbligo di rilevare i consumi e comunicarli al Comune:

A) per le letture quadrimestrali entro il 20/04, 20/08 ed il 20/12

B) per le letture mensili entro il 20 di ogni mese.

La mancata comunicazione della lettura comporta la fatturazione della quantità impegnata; gli eventuali esuberanti saranno fatturati, con le maggiorazioni di competenza nella fattura successiva.

Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di tariffa vigente.

E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura. In base alle letture rilevate, l'ufficio del Comune procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dal Comune stesso.

Nell'ipotesi di mancata lettura del contatore verrà fatturata la quantità contrattualmente impegnata come abbonamento.

**(Modifica adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/04/1998 - C.R.C. n. 130 del 15/04/1998) (Abrogato con deliberazione di C.C. n. 36 del 25/11/2002)**

#### **ART. 14 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA**

L'acqua sarà distribuita continuativamente. Il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza d'acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; nei quali casi però il Comune provvederà con la maggior sollecitudine a rimuovere le cause.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua erogata.

Per tale motivo **la quota fissa** non subirà riduzioni.

**(Modifica adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/11/2002)**

#### **ART. 15 PRESE**

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono la "presa".

#### **ART. 16 ESECUZIONE DELLE PRESE**

La scelta, dei materiali, delle caratteristiche e delle apparecchiature per le prese d'acqua fino al contatore, questo compreso, spettano esclusivamente all'Ufficio Tecnico Comunale.

Spettano altresì al Comune la scelta del percorso e dei punti di allacciamento alla rete idrica.

Gli oneri e costi relativi alla esecuzione delle prese sono a carico dell'utente.

Il Comune si riserva il diritto di eseguire, con personale proprio o mediante incarico a ditta di fiducia, le opere di presa.

Anche in tal caso gli oneri relativi sono a carico dell'utente.

**ART. 17**  
**COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA**

Le saracinesche ed i rubinetti di arresto, esterni alle proprietà private, che costituiscono le prese, dovranno essere realizzati esternamente alla sede stradale, preferibilmente a margine del tappeto d'asfalto ed esternamente allo stesso, compatibilmente con lo stato dei luoghi e secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

**ART. 18**  
**PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI  
PER POSA TUBAZIONI ACQUA**

La condotta dovrà essere posta ad una profondità di cm. 90 sotto il piano viabile. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici del Comune e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal codice delle strade e relativo Regolamento di esecuzione, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne da ogni responsabilità il Comune ed il personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata con deliberazione del Comune.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico del Comune che verificherà insindacabilmente la corretta esecuzione. Ove non ne venga riscontrata la corretta esecuzione il Comune provvederà all'esecuzione dei lavori trattenendone il costo sulla cauzione.

Nel caso che durante i lavori di presa si incontrassero o, comunque, si interessassero opere ed impianti di altri servizi (conduttore gas, linee elettriche, linee telefoniche, scarichi di fognatura, ecc.) è fatto obbligo di avvertire il Comune e, prima di proseguire i lavori, attendere istruzioni in merito. In tali casi si dovrà usare la massima cura ed attenzione per evitare danni ed inconvenienti ai medesimi, e, qualora involontariamente ne fossero derivati, si fa obbligo di avvertire immediatamente il Comune e l'Ente cui appartiene o che sorveglia l'altro servizio interessato, in modo da evitare qualunque conseguenza e pericolo a persone o cose di proprietà di terzi. Tale norma dovrà osservarsi anche quando la presenza o la vicinanza di tali servizi richiedesse speciali cautele ed opportuni dispositivi di protezione a scampo di inconvenienti sia durante i lavori sia ad opere ultimate.

Per tutte le manomissioni delle sedi stradali incombe al richiedente l'obbligo di ottenere preventivamente dal Comune e dall'Ente proprietario delle strade l'autorizzazione ad eseguire i lavori restando egli l'unico responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi in fatto di segnaletica per il traffico e ripristini stradali.

Nel caso poi che la presa da eseguirsi interessasse la manomissione di una strada Provinciale, prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesto il nulla-osta all'Autorità competente con una apposita domanda; resta inteso che, anche in questo

caso, i lavori di scavo e ripristino dovranno essere effettuati sotto la piena responsabilità del richiedente.

Il ripristino del suolo manomesso, con manto bitumoso (tipo binder), dovrà essere eseguito a regola d'arte, avendo cura di ricaricare e livellare il piano viabile in seguito al successivo assestamento, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Successivamente, quando sotto l'azione del traffico il materiale di riempimento si sarà assestato, il piano viabile dovrà essere ripristinato definitivamente mediante la stesura del tappeto fine d'usura.

Il Comune, per una migliore e più uniforme sistemazione delle rotture stradali, eseguirà direttamente i ripristini del manto fine per cui il concessionario prima dell'inizio dei lavori dovrà versare un importo determinato con apposita deliberazione.

Le presenti disposizioni non si applicano qualora i lavori siano eseguiti da ditta incaricata dal Comune o dall'Ente e per conto del concessionario. In tal caso tutte le spese sono comunque a carico del concessionario.

## **ART. 19 MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI**

### Lo scavo

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente proprietario della sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di metri 0,85 e la larghezza di cm. 40;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 90 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

### la fossa

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, ecc.);
- se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm. 10.

### il reinterro per scavi su strade

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

### il pozzetto per la presa antincendio e di grande derivazione

- dovrà essere fatto in mattoni cemento od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni, salvo diverse disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, profondità cm. 90, larghezza cm. 50 (netto interno), lunghezza cm. 70 (netto interno) in modo che si possa lavorare internamente;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa carrabile munito di fori che facilitino il sollevamento dello stesso;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale.

### il pozzetto per il contatore

- dovrà essere fatto in mattoni cemento od in cemento (topo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni, salvo diverse disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, profondità cm. 60 onde poter effettuare le letture, larghezza cm. 50/60 e lunghezza cm. 60/70 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in lamiera zincata carrabile munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesanti.

## **ART. 20 ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI**

Le manutenzioni delle condotte idriche sono ad esclusivo carico del Comune quando le stesse sono anello generale della rete idrica comunale.

L'esecuzione di tratte di condotte (generalmente a fondo cieco) al servizio di più utenze è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

Il mantenimento di tali servitù rimane ad esclusivo carico del concessionario che poi provvederà anche al mantenimento dei relativi impianti.

Quando si verifica un perdita, onde evitare uno spreco idrico non registrato per lungo tempo causa difficoltà di accordo fra gli utenti interessati, l'esecuzione delle riparazioni verrà effettuata direttamente dal Comune.

Per consentire l'esecuzione dei lavori dovrà essere permesso l'accesso di mezzi e del personale incaricato; in caso contrario il Comune si avvarrà del diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

Ad ultimazione dei lavori verrà effettuato il recupero delle spese a carico degli utenti alimentati dal tratto di condotta idrica riparato proporzionalmente al numero delle utenze servite.

Gli interventi di riparazione sulla propria e specifica presa dovranno invece essere eseguite direttamente dal concessionario nel più breve tempo possibile della segnalazione della perdita.

## **ART. 21 PROPRIETA' DELLE PRESE**

Tutto quanto fa parte delle prese o delle derivazioni rimane di proprietà del Comune rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso.

## **ART. 22 PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE**

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- a) al limite della proprietà comunale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale;
- b) la lettura verrà fatta sul contatore generale;
- c) **il calcolo dei superi** verrà eseguito moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

**(Modifica adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/11/2002)**

## **ART. 23 MODIFICHE DELLE PRESE**

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo escluso carico.

Il Comune ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

#### **ART. 24 RESPONSABILITA' DELLA PRESA**

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. della presa.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perchè nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati da terzi, non potranno mai addebitarsi al Comune stesso.

#### **ART. 25 POSA IN OPERA DEI CONTATORI**

La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza del Comune.

Di norma il contatore sarà installato al confine della proprietà, accessibile da strada o spazio pubblico o comunque aperto al pubblico transito.

Per comprovati motivi, il Comune potrà derogare alla presente norma, consentendo l'installazione del contatore all'interno della proprietà privata, in luogo accessibile per la lettura periodica e le verifiche.

La deroga sarà concessa nel solo caso in cui potrà essere comprovata la reale impossibilità di adempiere alle prescrizioni di cui al presente articolo. Per il centro storico si dovrà tener conto in particolare maniera di tale deroga in funzione appunto della situazione esistente.

La posa in opera nonchè la sostituzione dei contatori verrà eseguita dal Comune ed a spese del concessionario.

Il Comune fornirà i contatori verso il pagamento della quota periodica di utenza stabilita dalla tariffa che sarà corrisposta insieme col canone relativo al consumo minimo contrattuale.

Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed, in qualsiasi caso, sarà responsabile verso il Comune dei danni ad esso accaduti.

Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualsiasi sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza dall'inizio della sua proprietà o dall'inizio della derivazione dalla tubazione pubblica nell'ipotesi di attraversamento di proprietà di terzi.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare l'allacciamento all'acquedotto comunale qualora si riscontrino irregolarità, inadempienze o difformità alla normativa vigente ed al presente regolamento.

**ART. 26**  
**VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Per ogni visita che in seguito a richiesta del concessionario o ad infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento venisse fatta dal personale incaricato dal Comune, il concessionario stesso è tenuto a versare al Comune la somma che verrà stabilita con apposita deliberazione a titolo di rimborso delle spese relative.

Non avrà luogo tale versamento solo nel caso in cui di riscontrassero irregolarità nel contatore o nella tubazione di presa, non dipendenti nè dal gelo, nè da manomissioni o vandalismi.

Sarà considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

**ART. 27**  
**VERIFICA DEL CONTATORE**

Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore dovrà darne comunicazione scritta agli uffici del Comune, entro 10 giorni dalla data di effettuazione della lettura da parte del personale incaricato dall'Ente.

Il personale addetto provvederà ad eseguire le verifiche necessarie ed alla eventuale sostituzione del contatore.

Nel caso si constatino errori o omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
- b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.

**ART. 28**  
**DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI**

E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua ed il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua oltre il limite pattuito nel suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito.

**ART. 29**  
**VISITA DI ISPEZIONE**

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili.

Il personale addetto sarà dotato di apposito documento di riconoscimento.

In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura e della eventuale verifica dei contatori.

**ART. 30**  
**SEGNALAZIONE GUASTI**

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare con tempestività agli uffici del Comune, ogni guasto o irregolarità che si dovesse verificare al contatore ed alla rete idrica di pertinenza (derivazione).

**ART. 31**  
**VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI**

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua con condotti di fognatura nè con impianti di sollevamento privati.

Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**ART. 32**  
**AUTOCLAVE**

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, ecc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione. La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.

**ART. 33**  
**CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO**

Il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

**ART. 34**  
**BOCCE DI INCENDIO**

E' facoltà del Comune di concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dal Comune ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte del Comune. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e dovrà essere motivata. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione di L. 500.000.=

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico Comunale che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli necessari.

### **ART. 35 EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME**

Il Comune si riserva di modificare le presenti norme. Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto al Comune, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

L'eventuale deroga ad uno o più articoli del presente Regolamento non implica novazione dei rimanenti i quali resteranno tutti immutati.

### **ART. 36 SANZIONI**

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a L. 1.000.000.= con il procedimento previsto al capo 1° - sezione I e II della legge 24.11.1981 n. 689.

### **ART. 37 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede comunale.

### **ART. 38 DEROGA**

E' possibile la deroga al presente regolamento solo per cause oggettive, indipendenti dalla volontà del richiedente e non dovute a motivi esclusivamente finanziari. In tal caso il Comune, sentito l'Ufficio Tecnico, si esprimerà in merito.

### **ART. 39 NORMA TRANSITORIA**

Il presente Regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto al Comune, entro il termine di un anno, di voler rinunciare alla concessione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

## **NORME TECNICHE**

Da seguirsi dagli installatori idraulici locali autorizzati e dalle imprese edili, entrambi scelti dai richiedenti per l'esecuzione delle prese di allacciamento stradale e l'installazione, la sorveglianza e la riparazione della rete di distribuzione acqua potabile interna.

### **POSSIBILITA' DI PRESA**

Le prese da eseguire sono unicamente quelle autorizzate dal Comune e pertanto è assolutamente vietata l'esecuzione di prese anche provvisorie o qualunque altro lavoro inerente, compreso lo spostamento di contatori senza regolare autorizzazione rilasciata dal Comune.

Sono consentiti gli allacciamenti all'acquedotto solo per le proprietà poste in fregio a strade percorse da tubazioni principali di diametro sufficiente.

Nei casi dove si richiedesse un prolungamento della tubazione principale o questa avesse un diametro insufficiente, dovranno essere presi opportuni accordi con il Comune che prenderà decisioni specifiche del caso. In tal caso i privati sono tenuti a compartecipare alle spese necessarie alla estensione della rete comunale.

E' fatto divieto di attraversare con gli allacciamenti altre proprietà private, salvo situazioni particolari con contatore però da collocare al limite stradale.

Ogni singolo edificio con accesso indipendente e diretto sulla pubblica via, potrà richiedere uno specifico contatore da collocare al limite stradale.

I nuovi condomini ed i vecchi edifici di unica proprietà anche se costituiti da più appartamenti, dovranno avere in dotazione un unico contatore generale singolarmente per edificio.

In questi casi viene consigliata dopo il contatore comunale, la posa di contatori privati da localizzare in un unico vano con libero accesso a tutti per controllo ed equa ripartizione dei consumi.

Non è più consentita la posa di contatori comunali in ogni appartamento, perché generalmente collocati in cucina, sotto lavandino luogo di difficile accesso per lettura e riparazione e di pericolo per allagamenti dovuti ad improvvise perdite.

Gli edifici di vecchia data frazionati successivamente in diverse proprietà a piani orizzontali o verticali potranno avere in dotazione tanti contatori quante sono le proprietà che lo costituiscono.

I contatori dovranno però essere tutti collocati (vecchi e nuovi) al limite stradale in uno o più pozzetti o in nicchia a muro sia verso strada che sotto androni di passaggio.

Naturalmente dovranno essere completamente rifatti gli impianti interni, a seguito di questa scelta di alimentazione separata.

Onde evitare questi onerosi interventi invece gli edifici già dotati di più contatori negli appartamenti per adeguarsi alle vigenti norme potranno richiedere un unico contatore generale, sempre collocato al limite stradale.

Gli attuali contatori verranno lasciati nell'esistente posizione per uso privato di controllo, previa cancellazione della matricola, lettura finale ed eliminazione dal registro comunale di utenze per raggruppamento in unica utenza.

### **ESECUTORI DI PRESA**

Per l'allacciamento al Comune, i richiedenti dovranno presentare regolare domanda in competente bollo con indicazione dell'installatore idraulico scelto e della impresa edile incaricata alle opere di scavo, murarie e di ripristino stradale.

Le ditte esecutrici sono a completo carico del richiedente.

I lavori idraulici dalla condotta comunale fino al gruppo contatore ed accessori compresi, da eseguirsi con le modalità tassativamente indicate dall'U.T.C., dovranno essere eseguiti da idonea ditta scelta dal privato. Tale ditta dovrà presentare idonea certificazione di conformità dei lavori eseguiti ai sensi delle disposizioni di legge.

Salvo danni derivanti da causa di forza maggiore, l'installatore autorizzato avrà l'obbligo di provvedere a sue spese alla riparazione di perdite che si verificassero negli allacciamenti da lui eseguiti per la durata di un anno ed alla sostituzione di quel materiale che risultasse difettoso.

### **DERIVAZIONE DI UTENZA MODALITA' PER L'ATTACCO ED ESECUZIONE DELLA PRESA**

Le prese dovranno essere dimensionate in relazione ai consumi dei fabbricati.

Il Comune prima di concedere l'allacciamento a complessi abitativi o produttivi dovrà avere in visione lo schema completo della o delle reti interne.

Tutte le tubazioni di allacciamento dovranno essere ben isolate da altre tubazioni o cavi. La distanza minima da tenersi dovrà essere di almeno cm. 30 (misurata al limite esterno delle tubazioni). La generatrice inferiore delle tubazioni dell'acqua dovrà mantenersi più alta della generatrice superiore della fogna. La tubazione dell'acqua dovrà essere opportunamente protetta con tubo guaina in plastica sufficientemente prolungato ai lati dell'attraversamento.

In ogni caso l'incorporamento della condotta potabile nella struttura fognaria è vietato.

In tutti gli allacciamenti dovranno essere adottate tutte le precauzioni per non danneggiare i rivestimenti protettivi delle condotte principali, tutte le interruzioni del rivestimento dovranno essere accuratamente rifasciate con vetroflex bitumato o con fascia "Denso".

Dopo l'esecuzione della saldatura del tronchetto o della foratura del tubo mediante apposita macchina foratubi in pressione si dovrà lasciar defluire l'acqua per qualche minuto dall'apposito rubinetto o saracinesca per allontanare le tracce di saldatura o di limatura prima di applicare la tubazione di allacciamento.

Il rubinetto di presa o la saracinesca dovranno poi essere protetti da tubo verticale, pozzetto o cameretta per poter essere ispezionabili da eseguirsi con adatta fondazione per non gravare sulle condotte idriche. Il chiusino superiore in ghisa carrabile dovrà essere sistemato a filo della pavimentazione stradale, in modo che risulti facilmente individuabile.

Cedimenti successivi di queste opere per cattiva esecuzione saranno ripristinati dall'Amm.ne Com.le ed addebitati all'attuale intestatario dell'utenza idrica anche se nel frattempo è variato.

## **MANOVRA DI SARACINESCHE E DI IDRANTI**

Per l'esecuzione delle prese è vietato nel modo più assoluto chiudere saracinesche della rete e così pure aprire idranti sottosuolo o soprassuolo per scaricare le condotte. Solo il personale autorizzato dal Comune può compiere tali manovre.

## **MATERIALI DA IMPIEGARE PER GLI ALLACCIAMENTI**

I materiali di esecuzione delle prese e delle tubazioni sino al contatore devono essere della migliore qualità e cioè:

- strettoia di tipo "MILANO" in ghisa e bronzo di qualità scelta;
- valvola in bronzo di tipo pesante e di buona marca;
- saracinesche a cuneo gommato di qualità di pregio e non sottomarche a cattiva tenuta;
- tubazioni in acciaio zincato di diametro non inferiore a ¾" (mm. 27) con giunzioni e pezzi speciali zincati di qualità scelta per impedire ogni rottura. Questo tipo di tubazione in acciaio nudo e zincato non è accettato per la parte interrata in sede stradale;
- tubazioni in acciaio da saldare di diametro compreso fra ¾" e 2" UNI 4148 serie media rivestimento pesante esterno, bitumati internamente per acqua potabile;
- tubazioni in acciaio con giunto a bicchiere superiori ai 2" UNI 6363 serie normale devono avere le medesime caratteristiche citate al punto precedente;
- tubazioni in polietilene nero di diametro compreso fra ¾" e 2" tipo per pressioni di esercizio di 16 Atm (es.: marca Pirelli o Montecatini) con giunti appositi;
- giunti isolanti in pvc di qualità di pregio.

Il tipo di tubazione da impiegare verrà prescritta dal Comune in relazione alle particolari situazioni locali del sottosuolo.

Di norma gli allacciamenti dovranno essere eseguiti con tubi in polietilene PN 16 da 1" (mm. 33) posati su un letto di sabbia di circa cm. 10 e ricoperti pure con sabbia per almeno altri cm. 10.

La posa dovrà essere effettuata in un solo spezzone fino al contatore posto in pozzetto od in nicchia. Eventuali raccordi in acciaio zincato dovranno essere completamente fasciati con vetroflex bitumato-benda Denso.

## **ISOLAMENTO ELETTRICO DELLA RETE CONTRO LE CORRENTI VAGANTI**

E' tassativamente vietata la messa a terra di impianti e di edifici sia civili che industriali sulle tubazioni dell'acquedotto.

Tutte le derivazioni d'utenza realizzate in tubi di acciaio dovranno essere dotate di giunto dielettrico tipo per acqua posto al punto di consegna.

Pertanto, tale condizione dovrà essere rispettata sia per le nuove derivazioni che per quelle esistenti il cui adeguamento dovrà essere effettuato a spese dell'utente ogni qualvolta se ne verifica l'opportunità (es. sostituzione contatore, potenziamento diametro allacciamento).

Non dovranno invece essere posati giunti isolanti quando la presa sarà eseguita in tubo di polietilene.

## **SISTEMAZINE DEI CONTATORI – PIOMBATURA**

Prima di applicare il contatore alla presa, si dovrà sempre lasciar defluire, per qualche minuto l'acqua in modo che siano allontanate dalla tubazione di limatura, filamenti di canape, ecc. usando eventualmente un tubo di gomma per lo scarico.

I contatori, forniti esclusivamente dal Comune, verranno posti in un vano facilmente accessibile al letturista.

Nei fabbricati a confine stradale in nicchia su parete verticale del piano terreno verso la via con dimensioni adeguate per sostituzione del contatore e riparazione dei rubinetti. Tale nicchia dovrà avere portelli di chiusura in lamiera zincata da intonacare o da rivestire per rispettare l'estetica di facciata dell'edificio.

Per corti e cortili i vari contatori dovranno essere collocati al limite della proprietà verso il confine stradale in nicchia o pozzetto di forma e dimensioni autorizzate, a ridosso di portoni o cancelli d'ingresso o di rientri carrabili.

Quando la casa dista dalla strada i contatori verranno di regola collocati appena dentro la proprietà privata dentro o fuori la recinzione in apposito pozzetto di forma e dimensioni autorizzate munito di chiusino in lamiera zincata carrabile e posto ad un livello leggermente sopraelevato rispetto al piano esterno per impedire l'entrata di acqua.

Il pozzetto dovrà essere sistemato in modo che non possa riempirsi di acqua ed in modo che l'eventuale stillicidio possa venire assorbito dal suo fondo. L'installatore autorizzato sarà tenuto responsabile della regolare esecuzione del pozzetto stesso.

Nella stagione invernale tale pozzetto dovrà essere riempito con materiale di protezione contro il gelo (sacchetti con segatura, paglia, pannelli isolanti e simili) facendo viva raccomandazione all'utente di mantenere tale protezione poichè gli eventuali danni che ne derivassero saranno ad esclusivo carico dello stesso. Naturalmente, anche le tubazioni di arrivo e di partenza dal contatore dovranno essere protette contro le azioni del gelo, riducendo al minimo la parte scoperta.

Il contatore dovrà risultare con il quadrante perfettamente orizzontale ed in una posizione sempre facilmente leggibile da parte del letturista.

Subito dopo la posa del contatore l'installatore dovrà provvedere alla sua piombatura insieme alla piombatura della saracinesca d'ingresso con apposita pinza e piombi forniti dal Comune con gli addetti comunali.

Il contatore dovrà essere preceduto da un rubinetto a sfera di arresto di manovra comunale, dal riduttore di pressione e seguito dalla valvola unidirezionale antiriflusso, dal giunto dielettrico (dove è necessario) dal rubinetto a sfera di arresto per utilizzo dell'utente e da un rubinetto di spurgo-scarico.

La ritaratura del riduttore di pressione o la sua sostituzione e la sostituzione di tutti gli accessori dopo il contatore sono a cura e spese dell'utente, previo avviso agli addetti comunali per controllo e chiusura dell'acqua.

Nelle rete interna alimentata dall'acquedotto non può essere immessa acqua proveniente da pozzi, serbatoi o altre fonti private. In tali situazioni devono essere realizzate due reti interne distinte senza alcuna interconnessione fra loro, neppure con interposte saracinesche chiuse.

Il Comune, responsabile della potabilità dell'acqua distribuita, può inoltre controllare, in tutti i casi sospetti, gli impianti interni degli utenti. E' inoltre vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

Il collegamento di tubi all'acqua potabile con apparecchi a cacciata per servizi igienici deve sempre avvenire con interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare l'acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

In genere non è consentita l'installazione di serbatoi di accumulo individuale, sia per i possibili riflessi negativi sulla rete, sia per il difficile controllo del loro esercizio e stato di manutenzione.

Nei casi in cui essi si rendano indispensabili, la bocca di alimentazione deve essere sempre sollevata rispetto al livello max del serbatoio, di una distanza pari almeno al doppio del diametro della tubazione, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento; è opportuna anche l'installazione di valvole rompivuoto.

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati con opportuni dispositivi atti ad impedire il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche in casi di guasto delle apparecchiature.

E' sconsigliato l'allacciamento diretto delle pompe sulle prese di derivazione, o l'installazione di autoclavi senza sicure disconnessioni idrauliche verso la rete di distribuzione.

Negli impianti esistenti dovrà essere verificato che sul lato aspirazione della pompa sia stato inserito un pressostato collegato col quadro di comando che fermi la pompa se la pressione in rete dovesse scendere al di sotto di 1 atmosfera. Ciò allo scopo di evitare che possano venir create depressioni in rete con grossi pericoli di inquinamento dell'esterno.

Qualora gli impianti eseguiti non fossero a regola d'arte e secondo le sopraccitate norme l'utente dovrà provvedere subito a rendere regolare la presa.

### **ELIMINAZIONE CONTATORI ESISTENTI – CHIUSURA PRESE**

L'utente, previa richiesta al Comune, è tenuto alla chiusura della presa a sua cura e spesa.

Quando fosse prevedibile una nuova utilizzazione della presa, la chiusura della stessa dovrà consistere nella chiusura del rubinetto di presa stradale, nello smontaggio dei rubinetti e del contatore che dovrà essere restituito al Comune ed infine all'applicazione di un tappo filettato sul terminale.

Nel caso di abbandono definitivo della presa o di variazione del punto di prelievo, la chiusura dovrà comprendere anche il taglio dell'allacciamento in sede stradale all'origine con l'applicazione di un tappo filettato.

Tutte le operazioni comportano le medesime applicazioni di oneri e modalità esecutive identiche alle nuove prese.

Nel caso non fosse assolutamente possibile l'eliminazione all'origine per ramificazione dell'allacciamento a più proprietà dovrà essere intercettato il punto di diramazione e qui applicare il tappo filettato in accordo con le disposizioni impartite dall'Amm.ne Com.le.

### **ADEGUAMENTO PRESE ESISTENTI**

E' facoltà del Comune di fare adeguare alle attuali norme tutte le prese esistenti in concomitanza di ogni nuovo intervento ai fabbricati nelle condizioni di difficile operatività manutentiva, in ogni modifica degli impianti interni ed in generale nelle situazioni di comprovato spreco idrico a danno della collettività.

Tali modifiche si intendono obbligatorie per tutti coloro che siano o i titolari della concessione originaria oppure i loro subentranti che per legge hanno l'obbligo di accettare qualunque impegno dovuto dal predecessore.

Pertanto dopo invito scritto dell'Amm.ne Com.le il concessionario dovrà regolarizzare la propria presa nel tempo e con le modalità indicate.

In caso contrario l'Ente le farà eseguire a tutte spese del concessionario con recupero coattivo nonché si avvarrà del diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

**ALLEGATO A/1 - DOMANDA NUOVO ALLACCIAMENTO RETE IDRICA**

**COMUNE DI CANZO**  
**(Provincia di COMO)**

**IMPEGNO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(c.f. \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ tel.  
\_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
sito in Canzo, via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
proprietario sig. \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ n. tel.  
\_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DEL FABBRICATO/TERRENO  
UBICATO IN CANZO VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

PER UTENZA TIPO:

— domestica \_\_\_\_\_ utenze n. \_\_\_\_\_  
— non domestica \_\_\_\_\_

**RICHIEDE INOLTRE**

— la fornitura minima annuale di mc. \_\_\_\_\_  
(solo per utenze non domestiche)  
— l'estensione della tariffa agevolata trattandosi di comunità non aventi fini di lucro;

**SI IMPEGNA**

A CORRISPONDERE, PER LA FORNITURA DELL'ACQUA ED IL NOLO DEL  
CONTATORE, LE QUOTE VIGENTI STABILITE CON DELIBERAZIONI COMUNALI.

**Il sottoscritto richiedente**

**DICHIARA**

DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE IL VIGENTE  
REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI  
ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.

**ALLEGA**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 28.02.1985 N. 47,  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 04 e 20 Legge  
04.01.1968 N. 15).

Canzo, \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

**VISTO DI ASSENSO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -

in qualità di proprietario del fabbricato/terreno oggetto della presente domanda

**DICHIARA**

di concedere al richiedente sig. \_\_\_\_\_  
il proprio assenso per l'allacciamento alla rete idrica e l'esecuzione delle relative opere.

Canzo, \_\_\_\_\_

IL PROPRIETARIO

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A/2 - DOMANDA DI VOLTURA CONTRATTO**

**COMUNE DI CANZO**  
**(Provincia di COMO)**

**RICHIESTA DI VOLTURAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(c.f. \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ tel.  
\_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
sito in Canzo, via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
proprietario sig. \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ n. tel.  
\_\_\_\_\_

**CHIEDE**

LA VOLTURA A PROPRIO NOME DEL CONTATORE GIA' INTESTATO A  
\_\_\_\_\_ RESIDENTE A \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_ N. TEL. \_\_\_\_\_

**SI IMPEGNA**

A CORRISPONDERE, PER LA FORNITURA DELL'ACQUA ED IL NOLO DEL  
CONTATORE, LE QUOTE VIGENTI STABILITE DAL COMUNE.

**Il sottoscritto richiedente**

**DICHIARA**

DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE IL VIGENTE  
REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI  
ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.

**ALLEGA**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 28.02.1985 N. 47,  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 04 e 20 Legge  
04.01.1968 N. 15).

Canzo, \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

---

**VISTO DI ASSENSO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -

in qualità di proprietario del fabbricato/terreno oggetto della presente domanda

**D I C H I A R A**

di concedere al richiedente sig. \_\_\_\_\_

il proprio assenso al subentro.

Canzo, \_\_\_\_\_

IL PROPRIETARIO

\_\_\_\_\_

COMUNE di \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

**ATTO DI CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE**

CONTRATTO N. _____	CONTATORE N. _____
--------------------	--------------------

In relazione alla domanda presentata dal \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ intesa ad ottenere la derivazione dell'acqua potabile della tubazione  
dell'acquedotto comunale per uso \_\_\_\_\_ il Comune di \_\_\_\_\_ viste le  
speciali norme contenute nell'apposito regolamento e le relative tariffe;

Constatato che il richiedente \_\_\_\_\_  
ha eseguito il prescritto versamento per diritto di presa e che le opere di allacciamento sono state  
eseguite a regola d'arte,

**CONCEDE**

al signor \_\_\_\_\_ di usufruire per uso  
\_\_\_\_\_ con tubazione di diramazione a carico del richiedente,  
di una derivazione d'acqua potabile dal pubblico acquedotto sotto la rigorosa osservanza delle  
condizioni tutte contemplate nel regolamento.

La concessione decorre da oggi ed ha durata corrispondente alla frazione dell'anno in corso e per tutto  
l'anno successivo. La concessione è rinnovabile di anno in anno, a norma dell'art. 6 del Regolamento.  
Essa è determinata nel quantitativo di \_\_\_\_\_ mc. d'acqua annui.

Il canone annuo di abbonamento e la quota mensile di utenza del contatore sono stabiliti come da  
tariffe deliberati da questo Ente.

Il concessionario, signor \_\_\_\_\_, con la firma apposta in  
calce, dichiara di conoscere ed accettare, siccome accetta, integralmente e senza riserve, il  
Regolamento sopra citato ed in particolare gli articoli 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27, 30, 37; si impegna  
formalmente a rispettarlo ed applicarlo in ogni suo articolo ed a farlo rispettare dai dipendenti ed  
aventi causa.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2° ed  
art. 1, lett. b), della Tariffa parte II D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alla relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Concessionario

\_\_\_\_\_

IL SINDACO

\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_